

TCRS



Teoria e Critica della Regolazione Sociale

Quaderno 2009

Barbara Troncarelli

LO SPIRITO DELLA FILOSOFIA GIURIDICA DI SERGIO COTTA

Centro Studi TCRS

Via Crociferi, 81 - 95024 Catania - Tel. +39 095 230478 - tcrs@lex.unict.it

Barbara Troncarelli
Università del Molise
barbara.troncarelli @unimol.it

In:
Il senso del diritto. Ricordando Sergio Cotta
Quaderno 2009

ISSN: 2100426
Centro Studi
"Teoria e Critica della Regolazione sociale"
Via Crociferi, 81 - 95024 Catania
Tel. +39 095 230478 – Fax +39 095 230462
tcrs@lex.unict.it
www.lex.unict.it/tcrs

Barbara Troncarelli

LO SPIRITO DELLA FILOSOFIA GIURIDICA DI SERGIO COTTA

1. Dalla filosofia dello spirito allo spirito della filosofia

Le migliori espressioni del pensiero filosofico sono caratterizzate da temi e concetti che solo in apparenza possono sembrare lineari e coerenti, ma in realtà contengono forti elementi di problematicità e polivalenza, quale è appunto la realtà stessa, mai davvero intelligibile e chiara.

La ricerca di un pensiero chiaro e distinto esercita, certo, un fascino archetipico, perennemente avvertito dall'uomo, dedito a cercar di dirimere i dubbi e le oscurità della vita propria e del mondo esterno. Ma poi arriva il momento di riconoscere, socraticamente, che la maggiore sapienza è sapere di non sapere, e che la realtà è talmente complessa da non poter essere mai del tutto padroneggiabile, e che l'unica vera certezza è la strutturale incertezza della conoscenza acquisibile, anche della più avanzata.

Non si tratta di proporre una sorta di 'neoscetticismo', ma di perseguire un abito mentale che solo i grandi sapienti possiedono, applicandosi da una parte ad approfondire al massimo il proprio sapere e, dall'altra, a non perdere mai di vista un atteggiamento interiore di umiltà e di ascolto.

La filosofia di Sergio Cotta rientra in questi pregevoli canoni di pensiero, dato che intende essere una costruzione limpida, lucidamente razionale, aliena da ambiguità, ma nello stesso tempo essa è in grado di indurre ad una riflessione profonda e tutt'altro che univoca, o comunque molto problematica, più di quanto appaia se si resti ad un livello meramente letterale nell'esame delle sue formulazioni teoretiche.

Oltre la 'lettera' altamente apprezzabile della filosofia cottiana, sussiste al suo interno un ricco contesto di significati da esplorare, cioè uno 'spirito' che, probabilmente, rappresenta ed esemplifica in modo emblematico lo spirito filosofico in quanto tale, pervaso di tensione più o meno esplicita verso un 'approdo' sicuro se non assoluto che, profondamente desiderato, mai si rivela però all'uomo come una salda e definitiva conquista.

Uno dei più importanti lasciti della filosofia cottiana risiede, in fondo, nel passaggio da una 'filosofia dello spirito' tanto inattuabile quanto lontana da una vitale percezione della realtà, a uno 'spirito della filosofia' come sofferta affermazione intellettuale della verità del quotidiano esistere, seppur nella prospettiva metafisica di una "ontofenomenologia" del vivere umano¹, inteso soprattutto nella sua "giuridicità intrinseca"².

Non a caso, nel saggio *Soggetto umano-Soggetto giuridico*, che offre lo spunto a tali riflessioni, Bruno Montanari pone in luce il superamento cottiano dello hegelismo, che anzi definisce un "congedo" senza ritorno dallo storicismo e dalla logica dialettica, esattamente ciò che Cotta intendeva fare. Dalle parole di Montanari emerge l'importanza, per Cotta, di questo congedo da Hegel: "la partita si gioca attorno alla interpretazione della soggettività: essa coincide con l'identità antropologica dell'esser uomo, oppure è il frutto di una attribuzione 'filosofica' idealisticamente orientata e predeterminata, per la quale coincidono soggettività, esistenzialmente significativa, e cittadinanza?"³.

Affiora qui una delle specificità della ricerca cottiana, nel senso della determinazione del soggetto come realtà empirico-esistenziale ed ontologica al tempo stesso, in cui non c'è spazio per alcuna radicalizzazione, né di tipo esistenzialistico né di tipo idealistico. Se ne desume l'equilibrato, ma non semplice, richiamo cottiano ad una sorta di 'fedeltà' filosofica al mondo reale dell'uomo e della vita intera, lungi da ogni astrazione speculativa, ma anche da ogni riduzionismo materialistico.

Sì, nel suo riferimento al cittadino che dialetticamente realizza la propria soggettività nell'appartenenza al mondo storico-statuale⁴, Hegel ha espresso un pensiero ipostatizzato e, insieme, troppo drammatico per l'aspirazione 'apollinea' di Cotta ad un superamento di quelle contraddizioni dialettiche che sostanziano la logica hegeliana e storicistica, da lui ritenuta un errore fuorviante.

Ma resta il fatto che lo storicismo è da Cotta tanto avversato, almeno a livello di espressione 'letterale' della sua giusfilosofia, quanto sempre pronto a

¹ Cfr. S. Cotta, *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofeneomenologia giuridica*, II ed., Giuffrè, Milano 1991.

² S. Cotta, *Soggetto umano. Soggetto giuridico*, Giuffrè, Milano 1997, p. 89.

³ B. Montanari, *Soggetto umano-Soggetto giuridico. Il diritto nella prospettiva ontologico-esistenziale di Sergio Cotta*, in *Il senso del diritto. Ricordando Sergio Cotta*, "Teoria e Critica della Regolazione Sociale", Quaderno 1/2008, p. 5, www.lex.unict.it/tcrs/.

⁴ Cfr. G.W.F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, tr. it., Laterza, Roma-Bari 1987, §§ 260-1, p. 201.

riproporsi in essa, ad un più profondo livello esegetico e 'spirituale', nei termini reali della 'storicità'.

Del resto, la stessa critica cottiana sembra stemperarsi se si ammetta che in Hegel non sono rinvenibili soltanto manifestazioni di univoco storicismo. In lui è presente anche il senso autentico ed antropologico della storicità, di cui Cotta lamenta l'assenza quando afferma che "alla *storia* viene negata la sua, pur effettiva, capacità di render testimonianza, di là delle diversità, anche di interconnessioni, similitudini e, infine, di vere e proprie costanti e verità durature. Scrutato con spregiudicata attenzione, lo storicismo si palesa quale una falsificante rappresentazione unilaterale della storia"⁵.

Montanari riprende e, da parte sua, sviluppa tali affermazioni di Cotta sui limiti dello storicismo e della logica dialettica, con particolare riferimento alle loro ricadute sulla soggettività in quanto sottoposta, per questa via, ad un processo di relativizzazione, distruttivo sia dell'universalità metastorica della natura dell'uomo sia della sua particolare individualità.

Ma ciò non esclude che lo spirito del pensiero di Cotta sia permeato di significative assonanze hegeliane, non solo in considerazione del suo costante approccio diacronico e storico-ricostruttivo ai problemi teoretici, ma anche per la straordinaria attenzione, rivolta sia da Hegel che da Cotta, al diritto come categoria costitutiva e, sia pur in diverso modo, 'naturale' della dimensione umana⁶.

Tra i "congedi", rinvenuti da Montanari nella filosofia cottiana⁷, il meno definitivo appare proprio quello hegeliano, nonostante da Cotta stesso sia stato un allontanamento alquanto sottolineato. In Cotta, permane infatti una modalità sostanzialmente dialettica di articolazione del ragionamento filosofico, scandito, se non da contrapposizioni, da varie dualità che evocano sempre rapporti di 'unità nella differenza'⁸. Si allude a quelle 'unità duali' che sono costituite, tra altro, da universale-empirico, finito-infinito, forza-violenza, conoscenza-valutazione, ontologico-esistente, nonché diritto naturale-diritto vigente.

A quest'ultimo proposito, è significativo come per Cotta sia necessario volgersi a superare l'opposizione tra diritto positivo e diritto naturale, "tra positività

⁵ S. Cotta, *Soggetto umano. Soggetto giuridico*, cit., p. 59.

⁶ Cfr. S. Cotta, *Il diritto nell'esistenza*, cit., pp. 240-1; Id., *I principi generali del diritto*, in *Atti dei Convegni Lincei* (Roma, 27-29 maggio 1991), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1992, p. 38.

⁷ Cfr. B. Montanari, *Soggetto umano-Soggetto giuridico*, cit., p. 4 ss.

⁸ Cfr. B. Troncarelli, *Dialettica e logica sociale nella prospettiva della complessità. Hegel, Croce, Gentile*, Esi, Napoli 2006, p. 70 ss.

e naturalità", in direzione di "un concetto unitario"⁹, sostanzialmente dialettico. Esso consiste nella concretezza del concetto di "diritto naturale vigente" come "vivente realtà del diritto"¹⁰, tanto più reale in quanto la sua idealità si fa effettiva, ferma restando in tale unità la costitutiva differenza intercorrente tra la positività dell'ordinamento giuridico e la naturalità del diritto-categoria¹¹.

In Cotta, come in Hegel, il diritto inerisce all'uomo come dimensione antropologica naturale e, con ciò prendendo congedo anche da Kelsen, Cotta rifiuta quindi l'artificialità del diritto inteso soltanto nella sua positività formale. Anche nell'ambito della dualità artificiale-naturale, il pensiero cottiano afferma, a ben vedere, un nesso sfociante in una sintesi concettuale che, lungi dal liquidare unilateralmente sia l'uno che l'altro termine, li differenzia unificandoli. Infatti, a Kelsen egli rimprovera di non aver compreso che "ogni attività umana, per un verso, è artificiale, poiché è prodotto dell'arte e, per l'altro verso, nessuna lo è poiché è espressione della specifica natura dell'uomo e non l'automatico prodotto d'uno stimolo vegetativo o d'un *robot* originario"¹².

Montanari parla fondatamente di un "*continuum*" stabilito da Cotta tra artificiale e naturale, perché l'artificiale viene interpretato non come ciò che è radicalmente innaturale, ma come l'originale e indeterministico apporto umano. In tale continuità nella distinzione, diviene possibile evitare l'elisione a-dialettica di ciascuno dei due termini, in modo analogo al rapporto già delineato dall'antropologia kantiana tra atto di volontà e razionalità cognitiva, tra loro uniti eppure, nella loro strutturale differenza, non derivabili automaticamente e deterministicamente l'uno dall'altra¹³.

Ciò induce qui a rilevare come Cotta assuma, nei confronti di Kant non meno che di Hegel, una posizione filosofica di sottesa accettazione e di critica al tempo stesso. Da una parte, Kant ha l'implicito merito di essere tra coloro che, al pari di S. Tommaso, "escludono che l'ente uomo sia condizionato in modo deterministico"¹⁴; dall'altra, la visione cottiana del soggetto, in quanto individuo concettualmente affine alla prospettiva kierkegaardiana della singolarità, "si oppone

⁹ S. Cotta, *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, Giuffrè, Milano 1981, p. 135.

¹⁰ S. Cotta, *Diritto naturale: ideale o vigente?*, in *Diritto, persona, mondo umano*, Giappichelli, Torino 1989, p. 210.

¹¹ Cfr. B. Troncarelli, *La doverosità giuridica nella prospettiva di Sergio Cotta*, in *Studi in memoria di Sergio Cotta*, numero monografico dei "Quaderni della Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", in corso di pubblicazione.

¹² S. Cotta, *Soggetto umano. Soggetto giuridico*, cit., p. 15.

¹³ Cfr. B. Montanari, *Soggetto umano-Soggetto giuridico*, cit., p. 11.

¹⁴ S. Cotta, *Soggetto umano. Soggetto giuridico*, cit., p. 44.

tanto alla sua riduzione kantiana a puro 'essere razionale', quanto alla sua culminante *Aufhebung* hegeliana nella suprema eticità dello Stato¹⁵.

La lettura interpretativa avanzata da Montanari conferma più o meno espressamente tale confronto-scontro tra la posizione filosofica di Cotta e quel pensiero kantiano di cui Montanari ha mostrato, peraltro, la straordinaria, perdurante attualità¹⁶. Non solo. Tale lettura consente di capire come Cotta sia tanto vicino al "singolo" di Kierkegaard quanto estraneo alla estrema radicalizzazione della soggettività costituita dal "soggetto assoluto" di ascendenza nietzscheana¹⁷, essendo Nietzsche il filosofo da cui Cotta prende davvero il più totale e definitivo congedo: un congedo molto importante, per quanto "del tutto prevedibile"¹⁸.

Si tratta di una importanza legata al concetto di "bene comune"¹⁹, che negato da Nietzsche nel nome di una radicale enfaticizzazione soggettivistica, è invece al centro della giusfilosofia cottiana, tutta incentrata sulla naturale relazionalità dell'individuo e sul significato intersoggettivo del fenomeno giuridico, orientato appunto al perseguimento del bene comune da parte di ciascuno e di tutti. Diversamente dal soggetto autoreferenziale di Nietzsche, per Cotta l'uomo è, in quanto soggetto giuridico, un individuo ontologicamente in relazione con l'altro, insieme al quale è parte di una comunità sociale giuridicamente regolata.

Per contrastare il nietzscheano versante antiguridista, in Cotta l'individuo non è, però, il 'singolo' kierkegaardiano, né la pura espressione assiologica rappresentata dalla 'persona'. Nel 'singolo' di Kierkegaard, che pur "non si oppone affatto all'individuo"²⁰, e di cui occorre apprezzare la verità di soggetto reale, Cotta sembra già intravedere criticamente la trasformazione di un'antropologia filosofica 'esistenziale' in direzione 'esistenzialistica'. D'altro canto, nella presunta "differenza e [...] supremazia della persona sull'individuo"²¹, sostenuta da vari pensatori di matrice spiritualistica, ermeneutica ed esistenzialistica, Cotta ravvisa una posizione

¹⁵ *Ivi*, p. 43.

¹⁶ Cfr. B. Montanari, *Potevo far meglio? Ovvero Kant e il lavavetri. L'etica discussa con i ventenni*, II ed., Cedam, Padova 2004.

¹⁷ Cfr. S. Cotta, *Perché la violenza? Una interpretazione filosofica*, Japadre, L'Aquila 1978, p. 121 ss.

¹⁸ B. Montanari, *Soggetto umano-Soggetto giuridico*, cit., p. 7.

¹⁹ *Ivi*, p. 8.

²⁰ S. Cotta, *Soggetto umano. Soggetto giuridico*, cit., p. 43.

²¹ *Ivi*, p. 44.

da cui, secondo Montanari, egli prende non congedo, ma propriamente "distanza"²², poiché il personalismo "non risolve affatto il problema giuridico"²³.

A Cotta interessa, infatti, ricercare il radicamento del diritto-categoria non sul piano assiologico-valoriale della persona, ma nella struttura onto-esistenziale dell'individuo, laddove solo può trovarsi se si intenda comprendere non tanto il valore del diritto, quanto il suo senso e fondamento stesso nella vita dell'uomo. Il principale intento di Cotta è quindi, andando oltre il suo stesso interesse verso il soggetto, quello di cogliere il fondamentale significato umano del diritto, e di risolvere il problema nodale del rapporto tra l'individuo e l'ordine giuridico, che Capograssi ha tentato di affrontare, ma senza che il suo tentativo risulti a Cotta "riuscito"²⁴.

Questa presa di distanza anche da Capograssi oltrepassa lo stesso ambito 'letterale' del pensiero di Cotta, coinvolgendo appieno lo spirito della sua filosofia, in quanto rivolto, oltre che alla riscoperta 'antropocentrica' dell'individuo e del suo rapporto con il fenomeno giuridico, all'idea 'giuricentrica' che il diritto non solo appartiene intimamente all'esperienza umana, ma è in grado di 'salvare l'agente non meno dell'azione dell'uomo', diversamente da quanto affermato appunto da Capograssi²⁵.

Una interpretazione della filosofia cottiana, rivolta per lo più alla 'lettera' delle sue formulazioni concettuali, può indurre a coglierne quasi esclusivamente quella componente legata alla relazionalità onto-esistenziale del soggetto da cui deriva il mondo giuridico in quanto emblematica espressione dell'essere 'uomo'. Ma oltre a tale componente 'soggettiva', in Cotta sussiste anche, e soprattutto, una propensione realistica verso la componente propriamente 'oggettiva' della realtà, che gli permette di compiere un ulteriore passo in direzione del diritto come dimensione centrale della realtà stessa.

Il diritto è, in tal senso, fondativo del mondo umano, entro un rapporto di reciproca e dialettica implicazione tra individuo e fenomeno giuridico. Vale a dire che il diritto deriva sì dalla struttura relazionale dell'uomo, ma la relazionalità umana, a sua volta, si radica *in primis* nella normatività del diritto.

²² B. Montanari, *Soggetto umano-Soggetto giuridico*, cit., p. 10.

²³ S. Cotta, *Soggetto umano. Soggetto giuridico*, cit., p. 43.

²⁴ *Ivi*, p. 38.

²⁵ "Mentre l'imperativo giuridico salva l'azione, l'imperativo morale salva l'agente" (G. Capograssi, *Analisi dell'esperienza comune*, in *Opere*, Giuffrè, Milano 1959, vol. II, p. 171).

2. Il carattere empirico dell'universalità del diritto

Con ciò, si intende sottolineare la fundamentalità assunta in Cotta dalla categoria del diritto, e il carattere particolarmente innovativo di tale posizione, teoretica e pratica, speculativa ed empirica al tempo stesso. Si tratta di una posizione filosofica in grado di salvaguardare "il diritto, e la sua 'scienza', da quel ruolo ancillare al quale, oggi, l'economia e l'etica lo hanno relegato"²⁶.

L'individuo e la sua relazionalità non possono trovare alcuna reale affermazione, né in linea di principio né tantomeno di fatto, se si prescinda dalla socialità coesistenziale, o "interpersonalità"²⁷, in cui si traduce la categoria della giuridicità nei termini deontici di una regola vincolante dell'agire che stabilisce reciproci obblighi e diritti. Se quindi è vero che "il diritto s'impenna sull'uomo" naturalmente portatore "di doveri, di cui è responsabile, e di diritti, di cui è legittimo assertore"²⁸, è altrettanto vero che la specificità relazionale dell'esser-uomo si impenna sul diritto come basilare "struttura di pace"²⁹, senza la quale l'individualità umana non potrebbe minimamente realizzarsi.

Ribadire questo ruolo imprescindibile del diritto, inteso come necessaria condizione e "garanzia della interpersonalità"³⁰, significa avere un grande senso di concretezza, perché ciò implica che si consideri il significato empirico del diritto nella esistenza degli individui, per arrivare così a cogliere il suo senso costitutivo 'della' e 'nella' condizione esistenziale.

Sostenendo che il diritto è un necessario presupposto dell'esistenza "per la sua intenzionalità a sostituire il conflitto e l'imporsi della potenza, sempre possibili nella condizione umana, con il dialogo, il discorso della ragione"³¹, Cotta si applica ad una profonda osservazione dei sistemi giuridici positivi. Attraverso un processo di induzione logica, tale studio osservativo consente quindi a Cotta di trarre dalla dimensione empirica alcune significative invarianze strutturali, e di tematizzare una organica concezione del diritto 'vigente' non meno che del diritto 'naturale'.

²⁶ B. Montanari, *Soggetto umano-Soggetto giuridico*, cit., p. 14.

²⁷ S. Cotta, *Il diritto: struttura di pace*, in "Iustitia", 1992, p. 381.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ivi*, p. 382.

³¹ *Ivi*, p. 381.

Anche a tale riguardo, emerge la necessità di distinguere tra una interpretazione univocamente giusnaturalistica, più letterale che sostanziale, della filosofia cottiana, ed una lettura più articolata, fedele al suo 'spirito' di pensiero tutt'altro che lontano dalla effettiva positività giuridica, sia pur teoreticamente ripensata in termini di "universalità empirica"³².

Ne è una conferma la particolare attenzione filosofica rivolta da Cotta al diritto processuale, in quanto emblematica connessione tra la 'positiva' normatività delle procedure giuridiche e la 'naturale' esigenza di giustizia³³. Non solo. Il momento della giurisdizione è, per Cotta, la paradigmatica espressione della presenza nel diritto, oltre alla 'tipicità' generica delle due specie principali della giuridicità, costituite dal prescrivere e dal proibire, della non meno importante 'atipicità' costituita dall'individualità esistenziale, intesa come "concreta realtà dell'*io*, autore degli atti e responsabile di essi nei confronti di altri"³⁴.

Il richiamo alla concretezza è costante nel pensiero di Cotta, e si può implicitamente rinvenire anche in quella sua innovativa concezione del 'giusto diritto' e del 'giusto processo' che sembra idealmente rivolta soltanto ad affermare, in una prospettiva puramente giusnaturalistica, l'insussistente giuridicità di norme e/o procedure positive ingiuste. Appare però possibile una ulteriore lettura di tale concezione, in apparenza, poco aderente alla effettività del diritto: Cotta intende evitare proprio quella visione moralistica ed astratta del diritto che lo commisura a valori morali, pur altamente pregevoli, ad esso ritenuti estrinseci.

Al contrario, per Cotta non ha molto senso parlare di 'giusto diritto' o 'giusto processo', perché la giustizia, ed ogni altro valore normativo, non è qualcosa di esterno al fenomeno giuridico, o di precipua pertinenza della morale. Infatti, occorre essere così giuridicamente concreti da riconoscere che il diritto è, in quanto tale, giusto o, altrimenti, non è affatto diritto. Vale a dire che il diritto non è tanto astratto, dimidiato e depotenziato, da avere bisogno di ricevere dalla moralità i valori di cui necessita per imporsi nella vita reale degli individui in tutta la sua forza e specificità categoriale.

Questa concezione cottiana del rapporto tra diritto e giustizia comprova la sua notevole carica di originalità rispetto alle versioni tradizionali del

³² S. Cotta, *Soggetto umano. Soggetto giuridico*, cit., p. 51 ss.

³³ Cfr. S. Cotta, *Variazioni in tema di processo*, in *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, Giuffrè, Milano 1993, vol. I, sp. p. 61.

³⁴ S. Cotta, *Soggetto umano. Soggetto giuridico*, cit., p. 66.

giusnaturalismo, perché è qui ravvisabile un sostanziale rapporto dialettico di 'unità nella differenza' tra giuridicità e moralità, che si traduce nel concetto di "moralità del diritto"³⁵. Emancipando il diritto stesso da ogni subalternità, in senso 'tradizionalmente' giusnaturalistico, alla morale, tale concetto permette a Cotta di porre in luce "le aporie della separazione fra etica e diritto"³⁶, e di formulare, per così dire, una loro complessa 'identità differenziata'.

Ma ciò non toglie che, ad attestazione del significato morale e cristiano-religioso della filosofia cottiana, pur centralmente orientata alla piena affermazione e rivalutazione della dimensione giuridica del mondo umano, per Cotta la "morale della giustizia" venga oltrepassata, seppur non negata, dalla "morale della carità"³⁷.

A Cotta preme che anche, e soprattutto, il giurista colga la specificità del proprio impegno professionale e umano non dimenticando mai come, accanto alla "misura" in cui si esprime strutturalmente il diritto, si stagli l'"oltremisura" della carità³⁸. Soltanto essa è amore, oblazione disinteressata e "asimmetrica", nonché cura evangelica nei confronti di tutti, nemici compresi, senza più alcuna limitante traccia della "simmetria"³⁹ intercorrente nell'ambito giuridico tra dare e ricevere, tra obblighi e pretese, tra doveri e diritti.

Nondimeno, l'essenzialità del diritto viene riaffermata da Cotta in tutta la sua importanza, come la *conditio sine qua non* della dimensione associativa degli individui, che ancor prima di amarsi caritatevolmente devono poter coesistere in un rapporto di reciproca osservanza delle regole fondative della loro stessa relazionalità sociale. Vale a dire che il diritto ha, in quanto tale, un significato strutturale, *in primis* di giustizia, nel senso che, pur non essendo confondibile con l'etica, è intrinsecamente unito ad essa, se è 'davvero' diritto e non il suo simulacro in quanto mero insieme di comandi arbitrari.

Ad essere centrale nella filosofia di Cotta risulta, quindi, la dimensione della giuridicità, di cui egli afferma il ruolo determinante, originario e, nel contempo, innovativo. L'individuo non può realizzare se stesso senza il diritto, che lo vincola all'osservanza dei doveri, anzi all'idea stessa del dovere, e, nel contempo, lo libera

³⁵ S. Cotta, *Il diritto nell'esistenza*, cit., p. 277 ss.

³⁶ S. Cotta, *Etica e diritto. Dall'unità al completamento*, in *Studi in onore di M. Mazziotti di Celso*, Cedam, Padova 1995, p. 287 ss.

³⁷ *Ivi*, p. 294.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Cfr. S. Cotta, *Sul dovere di aiuto*, in *Diritto, persona, mondo umano*, cit., pp. 245-6.

dalla "vertigine" di una soggettività egoistica e violenta⁴⁰, per istituire un mondo realmente umano. In tale mondo, il diritto è, paradossalmente, un dato di fatto e un ideale da attuare, un 'essere' e un 'dover essere', e sostanzia quel concetto implicitamente dialettico costituito dal cottiano "*dovere di essere*"⁴¹.

Non a caso, nel concetto del diritto sussiste una "universalità empirica"⁴², dato che dalla fattualità del fenomeno giuridico Cotta desume alcune emblematiche invarianze, come l'ospitalità e gli interdetti costituiti da incesto, omicidio, menzogna e furto, non riconducibili a determinate specificità storico-culturali, ma all'intrinseco significato onto-esistenziale del diritto. La concretezza di tale prospettiva filosofico-giuridica non ha un senso 'univocamente' ideale o empirico, giusnaturalistico o giuspositivistico, ma a suo modo rispecchia la complessità del reale, costantemente oscillante tra natura e artificio, idealità ed effettività, necessità e contingenza.

Se ne desume che è riduttivo e fuorviante cogliere l'aspetto più speculativo e 'letterale' del pensiero di Cotta senza ricondurlo alla straordinaria, e in fondo predominante, attenzione da lui sempre rivolta alla corposa, vivente e 'vigente' realtà del diritto nell'esistenza umana, non però per uniformarsi ai dati di fatto, ma per elevarsi il più possibile al di sopra di essi.

È in questa continua ricerca di un superamento della contingenza e, in particolare, della vigenza 'innaturale' del diritto quando esso sia soltanto formalisticamente tale, che si colloca l'imprescindibile riferimento cottiano al soggetto, anch'esso permeato di una polivalenza e problematicità più profonda di quanto sembri.

3. *Il soggetto tra finito e infinito, io e altro, antigiusuridismo e giuridicità*

In Cotta, l'individuo appare sostanzialmente sospeso tra opposti versanti, che rendono non unilaterale né semplice la sua costitutiva identità. Non si tratta, a priori, di una identità pacificata e rassicurante, che venga a suggerire linearmente ed esclusivamente un modello antropologico di mite creaturalità, fatta a immagine e somiglianza di Dio. La sua visione dell'esistenza è, per molti aspetti, drammatica, come è attestato dal fatto che Cotta si è a lungo soffermato sul carattere

⁴⁰ Cfr. S. Cotta, *Perché la violenza?*, cit., pp. 142-5.

⁴¹ S. Cotta, *Il diritto nell'esistenza*, cit., p. 96.

⁴² Cfr. *supra*, nota 32.

'chiaroscurale' dell'essere umano, dotato sì di riflessività ed autoconsapevolezza razionale, ma pervaso anche da sfrenate tendenze al dominio sulla natura e sull'uomo stesso⁴³, ed animato da una volontà di autoaffermazione non di rado distruttiva⁴⁴.

In tal senso, l'assolutizzazione della soggettività non si limita ad essere una remota ed eventuale patologia dell'identità umana, ma è purtroppo una concreta componente di tale identità, che incombe costantemente sulla vita e il destino dell'uomo, e a cui solo il prevalere della sua natura sostanzialmente 'razionale e relazionale' può sottrarlo. Tale salvifico riscatto avviene già solo se si acquisisca la filosofica *autocoscienza* di "essere bisognosi, indigenti nella propria datità ontica"⁴⁵, quale lucida, pacata e responsabile riscoperta della strutturale finitezza umana⁴⁶, prendendo le distanze da espressioni di mero arbitrio in quanto presunzione di incondizionata libertà.

Ma ciò avviene anche, e soprattutto, nel momento in cui l'individuo risponda al rischio incombente del soggettivismo assoluto tramite una non minore autocoscienza del proprio dialettico legame, altrettanto strutturale, con l'infinito, ovvero con un 'oltre' che attende di essere da lui riconosciuto e da cui egli stesso attende riconoscimento, e che, prima di consistere nella dimensione divina e oltremondana, è l'altro individuo su questa terra, qui ed ora di fronte a lui.

Sì, l'individuo incontra l'infinito già nella "propria interrelazionalità con gli altri io"⁴⁷, cioè nella realtà finita e terrena del proprio io dinanzi all'altro uomo, che delimita la sua stessa identità, ma non la esaurisce né la riduce soltanto ad un corpo tra altri corpi, aprendola già in questo mondo materiale alla realtà dialettica dello spirito.

Lungo tale linea, emerge come, se si permanga nel mero ambito della logica 'identitaria', per cui l'io è io in quanto è (identico a) un corpo, e null'altro di diverso da esso, l'identità così fermamente ribadita si autonega. Ciò significa che essa contraddice a se stessa, e alla propria intrinseca contraddittorietà; in altri termini, contraddice alla contraddittorietà di un essere finito che, come tale, è anche non-essere. E l'essere è anche non-essere (A è A e non-A) fuorché nell'unico caso in cui

⁴³ Cfr. S. Cotta, *La sfida tecnologica*, Il Mulino, Bologna 1971; Id., *L'uomo tolemaico*, Rizzoli, Milano 1975.

⁴⁴ Cfr. S. Cotta, *Perché la violenza?*, op. cit.

⁴⁵ S. Cotta, *Il diritto nell'esistenza*, cit., p. 51.

⁴⁶ Sulla distinzione tra "finitudine" e "finitezza", cfr. B. Montanari, *Soggetto umano-Soggetto giuridico*, cit., p. 21 ss.

⁴⁷ S. Cotta, *Soggetto umano. Soggetto giuridico*, cit., p. 101.

l'essere è quello puro e infinito dell' "Io sono colui che sono"⁴⁸ (A è A), che identifica tautologicamente l'Essere divino.

A parte questa tautologia suprema, la permanenza nella logica dell'identità implica, quindi, un'autocontraddizione, distruttiva dell'identità stessa, che è tanto enfatizzata quanto vanificata dalla sua stessa tautologica autoaffermazione. Nella fattispecie, una soggettività che si esaurisca compiutamente nella propria corporeità segna il compimento di se stessa, ovvero la sua stessa fine⁴⁹.

L'infinito immane dunque nell'esistenza umana, in particolare nell'alterità rappresentata dai propri simili e nell'io stesso, il cui corpo "delimita, separa, ma al tempo stesso, proprio delimitando e separando, determina la necessità, empirica e logica, di qualcosa di altro al di là"⁵⁰, in quanto spirito (altro dal corpo) e prossimo (altro dall'io). Ma proprio tale compresenza di finito e infinito, io e altro, corpo e spirito, solleva il problema della loro relazionalità, che è non tanto un dato strutturalmente di fatto nella vita dell'uomo, quanto una faticosa conquista da perseguire costantemente.

L'altro è, per ogni singolo, un 'oltre', andando verso il quale l'io può superare la propria chiusura egoistica e l'angusto confine della soggettività in quanto tale. Analogamente il corpo dell'io, ossia di ciascuno, segna il limite materiale del proprio essere e, quindi, rinvia ad una realtà ulteriore, immateriale o spirituale, di fronte a cui, come di fronte all'altro, resta nondimeno all'uomo la possibilità di dire 'no'.

Vale a dire che la relazionalità dell'individuo con l'altro da sé, sia esso il prossimo o lo spirito, il mondo sociale o il mondo spirituale, nonché l'interiore e basilare rapporto con se stesso, cioè tra il 'me' immediato e l'io razionale, non è qualcosa di necessariamente sussistente nella realtà dell'uomo. Seppure la relazionalità corrisponda al suo essere costitutivo, l'individuo umano può sempre contravvenire con un atto di negazione, più o meno esplicito e consapevole, al suo essere naturalmente 'in relazione', e questo paradosso rappresenta la peculiare specificità della natura umana, mai 'naturalisticamente' determinata, né nel bene né nel male.

Ciò non significa che la libertà dell'uomo coincida con tale paradossalità, cioè con la possibilità di venir meno alla propria natura, e di negare se stesso negando ciò che è altro da sé. Infatti, può sembrare ulteriormente paradossale, ma è un

⁴⁸ Cfr. *Esodo* 3, 13-15.

⁴⁹ Cfr. B. Troncarelli, *Complessità e diritto. Oltre la ragione sistemica*, Giuffrè, Milano 2002, p. 181 ss.

⁵⁰ B. Montanari, *Soggetto umano-Soggetto giuridico*, cit., pp. 23-4.

fatto che l'uomo trovi la sua libertà soltanto nell'osservanza dei vincoli della relazionalità intersoggettiva e nel riconoscimento dell'alterità, cioè oltrepassando quelle pulsioni soggettivistiche che lo assoggettano a se stesso e, soprattutto, alla sua arbitraria tentazione 'antigiuridista'. Un determinante apporto della filosofia di Cotta risiede proprio nella sua decisa affermazione del ruolo esistenziale del diritto, in quanto capace di 'salvare l'agente, oltre che l'azione'⁵¹.

Il diritto è la "prima espressione di quella doverosità a cui l'uomo è strutturalmente chiamato"⁵², senza la quale ogni altro dovere, etico e religioso, non è nemmeno concepibile. Per salvarsi, l'uomo deve in primo luogo esistere, anzi 'coesistere', nella libertà costituita dalla simmetrica e reciproca doverosità giuridica, 'liberandosi' dalla libertà autoreferenziale e fittizia a cui lo conduce il rifiuto o l'assenza 'innaturale', seppur sempre incombente, del diritto e dei suoi fondamentali vincoli di rispetto intersoggettivo.

È solo a partire da tali vincoli e legami giuridici che la realtà finita dell'uomo si può aprire ad un "oltremisura" rappresentato dal dono gratuito e "asimmetrico" della carità⁵³, che presuppone di necessità il diritto, e che, per elevarsi al di sopra di tutto, ha bisogno dell'idea stessa della 'legge' espressa *in primis* dalla dimensione della giuridicità. La legge è dialetticamente oltrepassata, ma non negata, dall'amore caritatevole, come emerge in modo emblematico nell'illuminante parola di Cristo: "non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti; non sono venuto per abolire, ma per dare compimento"⁵⁴.

⁵¹ Cfr. *supra*, nota 25.

⁵² B. Troncarelli, *La doverosità giuridica nella prospettiva di Sergio Cotta*, op. cit.

⁵³ Cfr. *supra*, note 37-39.

⁵⁴ Matteo 5,17-19.